

**REGOLAMENTO
PER GLI ASSEGNATARI
DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 155 del 21 luglio 1986 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 20 settembre 1994

ARTICOLO 1

Gli assegnatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione e quelle del presente regolamento che costituisce parte integrante del contratto stesso.

ARTICOLO 2

Gli assegnatari debbono:

- a) servirsi della cosa locata ai sensi dell'art. 1587 del Codice Civile con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai regolamenti municipali e di altre competenti Autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;
- b) curare la più scrupolosa pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e spazi di uso comune;
- c) sorvegliare con la maggior cura i propri bambini e vietare loro di trattenersi sulle scale e passaggi di uso comune.
I bambini dovranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, dove esistano, secondo le indicazioni che verranno date dal Comune.
Non sono permessi giochi troppo rumorosi o che possano recare troppo disturbo o molestia.
Comunque i genitori, o i parenti che li hanno in custodia, sono tenuti a rispondere dei danni arrecati dai propri bambini alle persone o alle cose;
- d) notificare subito al Comune – Ufficio Casa – tutte le variazioni che avvenissero nello stato di famiglia;
- e) indicare al custode, in casi di assenza, la persona di loro fiducia presso la quale lasciare le chiavi dell'appartamento o dello stabile loro locato.

ARTICOLO 3

E' vietato agli assegnatari:

- a) di usare in modo improprio le parti comuni e di recare disturbo ai coinquilini;
- b) di comportarsi, per la battitura dei tappeti, zerbini, stuoie, coperte, materassi, etc., in modo difforme dalle prescrizioni del regolamento di polizia urbana;
- c) depositare nei luoghi di passaggio biciclette, materiale ingombrante, etc., anche per breve tempo;
- d) gettare negli scarichi e negli immondezzai materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico;
- e) tenere materiali infiammabili, o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali accessori ed immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti dalla combustione di stufe o simili;
- f) lasciare aperto il portone e gli ingressi dopo l'ora di chiusura;
- g) tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi, sui balconi, nei solai;
- h) recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- i) stendere o depositare all'esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni, biancheria, indumenti, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi;

- j) tenere vasi da fiori o altri recipienti all'esterno dei balconi o sui davanzali delle finestre o in posizione pericolosa per l'incolumità delle persone.
L'innaffiatura dei vasi e dei fiori deve essere fatta in ore e con modalità tali da non riuscire di incomodo ai coinquilini ed ai passanti o di danno allo stabile;
- k) tenere cani, gatti o altri animali che rechino molestia ai coinquilini e rappresentino pericolo di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
- l) di entrare nei cortili con automobili, motociclette e veicoli in genere, salvo speciali deroghe da concedersi dal Comune. Il carico e lo scarico delle merci per i negozi e i magazzini dovrà di norma farsi dall'esterno, salvo deroghe da concordarsi con il Comune; altrettanto dicasi per il carico e lo scarico del mobilio in caso di trasloco;
- m) servirsi delle portinerie come posto di pubblicità esponendo cartelli o manifesti;
- n) deturpare in qualsiasi modo l'estetica dei fabbricati con l'apposizione sulle facciate, sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei terrazzi e dei balconi di targhe pubblicitarie od altro;
- o) mutare la destinazione d'uso dei locali accessori (cantine, solai ed altro) e delle autorimesse;
- p) lavare qualsiasi automezzo servendosi dell'acqua del condominio.

ARTICOLO 4

La consegna dell'alloggio dovrà risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio; la riconsegna dovrà pure risultare da verbale che sarà compilato ed avrà forza legale anche nel caso di volontaria assenza dell'affittuario cessante.

L'assegnatario avrà la maggior cura dei locali affittatigli, riconsegnandoli a fine di locazione in buono stato di conservazione.

Il Comune non garantisce la consegna dei locali per l'epoca fissata, potendosi verificare il caso che l'alloggio non sia reso disponibile al termine previsto.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune per tale evenienza.

ARTICOLO 5

Gli assegnatari che hanno disdetto i locali devono lasciare visitare l'appartamento agli aspiranti tutti i giorni feriali dalle ore _____ alle ore _____ dal giorno dell'accettazione della disdetta.

ARTICOLO 6

Per gli appezzamenti ad uso singolo, orto o giardino, l'assegnatario dovrà osservare le speciali norme all'uopo emanate.

Si precisano a suo carico fin d'ora i seguenti obblighi:

- a) è assolutamente vietato all'assegnatario di eseguire sull'appezzamento costruzione o modifiche senza l'espreso consenso del Comune.

Gli è vietato inoltre di servirsi dell'appezzamento per depositarvi veicoli, merci e oggetti di qualsiasi specie come pure di stendervi biancheria, indumenti ed altro;

- b) l'assegnatario che, per lo sviluppo di piante o rampicanti, potesse arrecare noia ai vicini o danni al fabbricato, sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, a ridurre o a rimuovere le piantagioni.
A giudizio insindacabile del Comune dovrà pure provvedere a modificare o sostituire ogni genere di coltivazione che fosse ritenuta dannosa;
- c) nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario all'atto dello slogging per le piantagioni di qualsiasi specie fatte nel giardino, o per lavori ornamentali che vi fossero eseguiti, come cinte, aiuole, fontane, sedili, etc.

ARTICOLO 7

Ove esistenti, i custodi degli stabili hanno il compito di provvedere alla custodia e pulizia dei fabbricati secondo le disposizioni loro impartite dal Comune, nonché di richiamare gli inquilini all'osservanza del regolamento, con l'obbligo di riferire al Comune stesso in caso di infrazioni.

Per ogni infrazione al presente regolamento, l'Amministrazione comunale può imporre un'ammenda di £. 100.000.= elevabili a £. 1.000.000.= nei casi più gravi o di recidiva.

L'Amministrazione si riserva inoltre la piena facoltà di procedere allo sfratto, nei modi previsti dalla legge, degli inquilini nei cui confronti siano state elevate ripetute ammende.

ARTICOLO 8

Nel caso che i locali affittati siano serviti da ascensore, l'assegnatario dovrà nell'uso del medesimo uniformarsi al regolamento esposto in cabina e alle norme consuetudinarie vigenti in materia; resta esonerato il Comune da ogni responsabilità al riguardo anche per le eventuali sospensioni dovute a casi impreveduti od occorrenti per la manutenzione e riparazione dell'impianto.

ARTICOLO 9

Il Comune si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezioni negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e la osservanza di ogni obbligo contrattuale dell'assegnatario, il quale non potrà opporsi a tali ispezioni.

ARTICOLO 10

Il Comune non garantisce per i danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica.

ARTICOLO 11

Ove sorgano motivi di reclamo o di lagnanza, gli inquilini dovranno sempre ed esclusivamente rivolgersi all'Amministrazione comunale – Ufficio Casa.

Tutti i reclami devono essere fatti per iscritto.

ARTICOLO 12

Per tutto ciò che non è stabilito nel contratto e nelle presenti norme, il Comune potrà emanare particolari disposizioni.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 21 luglio 1986, n. 155, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'1 agosto 1986 al 16 agosto 1986.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 settembre 1994, n. 119, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30 settembre 1994 al 15 ottobre 1994.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento, per decorrenza di termini, in data 18 agosto 1986.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato la modifica al regolamento, per decorrenza di termini, in data 21 ottobre 1994.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 26 agosto 1986 al 10 settembre 1986.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 119 del 20 settembre 1994, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24 ottobre 1994 all'8 novembre 1994.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 11 settembre 1986.